

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e sue successive modifiche e integrazioni, fra le quali di recente il d.lgs. 179/2016 e, in specifico, gli artt. 12, comma 2 e 41, comma 1, che valorizzano particolarmente la necessità dell'interoperabilità, come definita nell'art. 1 comma 1, lett. cc) del d.lgs. 82/2005, nella gestione dei procedimenti, nelle relazioni con altri soggetti e nell'erogazione dei servizi;

Visti gli artt. 35 e ss. della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), che dettano disposizioni sullo sportello unico delle attività produttive e istituiscono il Sistema toscano dei servizi per le imprese;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto e considerato, in particolare, che l'art. 90 comma 1 lett. b), prevede la concessione di contributi alle unioni di comuni che svolgano almeno quattro funzioni fondamentali fra quelle previste dal d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 indicate alla medesima lettera b) e, in aggiunta o in sostituzione di una di esse, anche l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive;

Visto e considerato, in specifico, che l'art. 90, comma 2 bis della legge 68/2011 citata prevede che l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato ai fini dell'accesso ai contributi, solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità, che devono essere stabiliti con delibera di Giunta;

Atteso che per interoperabilità telematica si intende la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi, secondo accordi predefiniti, che possono includere anche accordi organizzativi, in attuazione di disposizioni legislative o regolamentarie;

Vista e considerata la delibera 9 gennaio 2012, n. 7 (Istituzione, funzionamento e attività del Comitato e.Toscana Compliance e Riuso. Approvazione delle modalità tecniche ed operative per la definizione, il sostegno e la diffusione di standard tecnologici e informativi e per la gestione del catalogo toscano delle applicazioni e dei prodotti disponibili per il riuso), che individua le modalità tecniche e operative per l'approvazione come standard delle Request For Comments (RFC) e per la definizione, il sostegno e la diffusione di standard tecnologici e informativi e.Toscana Compliance;

Richiamata la delibera 7 marzo 2011, n. 129 (Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009) con la quale è individuato un insieme specifico di servizi telematici tra loro coordinati denominato "Interoperabilità di Rete SUAP";

Atteso che un Suap svolge il procedimento per via telematica secondo quanto previsto dal dpr. 160/2010 e dalla legge regionale n. 40/2009 e secondo le specifiche tecniche delle delibere sopra citate;

Preso atto che attraverso i servizi di “Interoperabilità di Rete SUAP” il sistema informativo di un SUAP può esporre le informazioni destinate alle imprese, gestire i servizi di accettazione telematica dei procedimenti, interoperare con gli enti terzi, utilizzando nello specifico i servizi di Accettazione telematica della piattaforma rete regionale dei SUAP, i quali realizzano in particolare l'omogeneità di interfaccia nei confronti delle imprese;

Atteso altresì che il servizio telematico erogato da un Suap prevede un modulo di “Front Office”, destinato alla comunicazione con l'utenza, ed uno di “Back Office”, volto al supporto dello svolgimento del procedimento incluse le attività in cooperazione amministrativa con gli Enti che intervengono nel procedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 23 marzo 2017;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di identificare, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 90, comma 2 bis della l.r. 68/2011, i requisiti riportati in Allegato A, parte integrante del presente atto, quali requisiti di interoperabilità che un Suap associato deve possedere affinché, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive possa essere considerato tra le funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b) della l.r. 68/2011 per la concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo;
2. che i requisiti di interoperabilità tecnica di cui al precedente punto 1 devono essere posseduti dall'unione dei comuni alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo dell'articolo 90, comma 5 della l.r. 68/2011 .

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
LAURA CASTELLANI

Il Direttore
CARLA DONATI

ALLEGATO A

Sono riportati di seguito i requisiti e le relative modalità operative di accertamento :

- a) requisito relativo ai Servizi o Procedure di “Front Office”: il Front End telematico dell’unione di comuni espone per l’accettazione dell’istanza il servizio STAR erogato dalla Piattaforma Rete regionale dei Suap, dove il Suap deve risultare configurato .
- b) requisito relativo ai Servizi o Procedure di “Back Office”: l’ufficio Suap dell’unione di comuni adotta un prodotto software di supporto all’operatività di Back Office conforme alla RFC standard della Piattaforma Rete regionale dei Suap nelle comunicazioni fra il Suap associato ed ente terzo , in particolare la Regione; tale prodotto deve risultare altresì configurato sulla Piattaforma Rete regionale dei Suap.
- c) le comunicazioni con la Regione Toscana quale Ente terzo nell'ambito di procedimenti afferenti al Suap associato sono effettuate esclusivamente dall'Unione di comuni in luogo dei singoli comuni e solo attraverso la Piattaforma Rete regionale dei Suap.

Procedura operativa:

- Per conseguire i requisiti di interoperabilità del suap associato, l’unione di comuni richiede al Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della Società dell’Informazione di effettuare le configurazioni di cui al punto a) e b).
- In riferimento al punto c) circa l’esclusività del canale di interoperabilità, ogni altra modalità di comunicazione deve essere previamente o contestualmente motivata .
- L'accertamento dei requisiti di interoperabilità sopraindicati e del loro mantenimento è effettuato dal Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione , che ne dà comunicazione al Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali .
- La comunicazione di accertamento dei requisiti consiste nella dichiarazione dell’ufficio competente della sussistenza in capo all’Unione dei requisiti di cui al punto a) e b). In tale comunicazione l’Ufficio riporta l’avvenuta configurazione dei software e della condizione di operatività.
- La comunicazione di mantenimento dei requisiti di cui al punto c) , riporta gli esiti della verifica dell’esistenza di comunicazioni avvenute tra l’Unione e la Regione sia attraverso la Piattaforma di Interoperabilità di Rete Suap che attraverso il canale PEC istituzionale .
- Al fine di compilare la comunicazione di mantenimento il Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della Società dell’Informazione richiede agli Uffici / Settori regionali interessati notizia circa eventuali comunicazioni avvenute via PEC. Nel caso in cui la notizia non pervenga , si intende che nessuna comunicazione è avvenuta attraverso tale canale
- La comunicazione di mantenimento dei requisiti sarà negativa nel caso in cui si rilevino comunicazioni via PEC non motivate .